

M_INF-GABINETTO
Uffici Diretta Collaborazione
Ministro
UFFGAB
REG DECRETI
Prot: 0000346-02/08/2019-
REGISTRAZIONE



Il Ministro

delle infrastrutture e dei trasporti

- VISTO il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare gli articoli 106 paragrafo 2, 107 e 108;
- VISTO il Regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 settembre 2008 recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità, in particolare gli articoli 16 e 17;
- VISTE la Comunicazione e la Decisione della Commissione europea concernenti rispettivamente l'applicazione delle norme dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato alla compensazione concessa per la prestazione di servizi di interesse economico generale (GUUE 2012/C 8/02) e l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 106, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti di Stato sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico, concessi a determinate imprese incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale (GUUE 2012/L 7);
- VISTA la Comunicazione della Commissione 2017/C 194/01 *“Orientamenti interpretativi relativi al regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio – Oneri di servizio pubblico (OSP)”* (GUUE 2017/C del 17 giugno 2017);
- VISTO l'art. 36 della legge 17 maggio 1999, n. 144, che assegna al Ministro dei Trasporti e della Navigazione (oggi Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti), la competenza di disporre con proprio decreto, l'imposizione degli oneri di servizio pubblico sui collegamenti aerei in conformità alle disposizioni del Regolamento CEE n. 2408/92, ora abrogato e sostituito dal Regolamento (CE) n. 1008/2008;
- VISTO l'art. 2, comma 236, lett. a) della Legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Legge Finanziaria 2008) che prevede che con decreto del Ministro dei Trasporti, siano individuati gli interventi necessari per il potenziamento e la sicurezza dell'aeroporto di Reggio Calabria, per assicurare la continuità territoriale da e per tale aeroporto nonché per la continuità territoriale dell'isola d'Elba, per un importo massimo di 1,5 milioni di euro per l'anno 2008;

VISTA

la Legge Regionale del 27 dicembre 2016, n. 89 e ss. mm., pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 58 del 30 dicembre 2016, avente ad oggetto "Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla Legge di stabilità per l'anno 2017" ed in particolare l'art. 1 "Disposizioni per la continuità territoriale dell'Isola d'Elba" in forza del quale la Giunta regionale è autorizzata ad erogare contributi straordinari all'ENAC, fino all'importo massimo di € 1.050.000,00 per un ulteriore triennio, ovvero per il triennio 2017-2019, rispetto al periodo considerato nell'articolo 43 della legge regionale 27 dicembre 2012, n. 77 (Legge finanziaria per l'anno 2013) al fine di concorrere al pagamento degli oneri di servizio pubblico per l'effettuazione di collegamenti aerei volti ad assicurare la continuità territoriale dell'Isola d'Elba in relazione al contratto di servizio stipulato con il vettore che assicura i collegamenti;

VISTA

la Legge regionale 27 dicembre 2017, n. 77 (Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità 2018) che all'articolo 11 "Disposizioni per la continuità territoriale dell'isola d'Elba" autorizza la Giunta regionale ad erogare contributi straordinari all'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC) fino all'importo massimo di complessivi € 1.050.000,00 per un ulteriore triennio, ovvero per il triennio 2018-2020, rispetto al periodo considerato nell'articolo 43 della legge regionale 27 dicembre 2012, n. 77 (Legge finanziaria per l'anno 2013), al fine di concorrere al pagamento degli oneri di servizio pubblico per l'effettuazione di collegamenti aerei volti ad assicurare la continuità territoriale dell'isola d'Elba, in relazione al contratto di servizio stipulato con il vettore che assicura i collegamenti;

VISTA

la Deliberazione n. 1 del 18 gennaio 2017 con la quale il Consiglio di amministrazione dell' ENAC ha destinato parte dell' avanzo di amministrazione dell'esercizio 2015 alla promozione della continuità territoriale tra l'isola d'Elba ed i principali scali della Regione Toscana, nell'importo risultante dalla proposta del Direttore Generale n. 127207 del 9 dicembre 2016, pari ad € 1.500.000,00;

VISTO

il decreto ministeriale n. 497 del 25 ottobre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, Serie Generale n.268 del 16 novembre 2017, e successive modifiche recante imposizione di oneri di servizio pubblico sulle rotte Elba Marina di Campo-Pisa e viceversa, Elba Marina di Campo-Firenze e viceversa, Elba Marina di Campo-Milano Linate e viceversa;

- VISTA la nota prot.n. 52564 in data 18 maggio 2019, con la quale l'ENAC ha evidenziato che la gara bandita per l'affidamento dell'esercizio di servizi aerei di linea in conformità degli oneri di servizio pubblico così come definiti con DM n. 497 del 25 ottobre 2017 e ss.mm. ed ii. è andata deserta;
- VISTA la Deliberazione n. 21 del 2 ottobre 2018, con la quale il Consiglio di amministrazione dell' ENAC ha destinato la somma pari a € 750.000,00 per il finanziamento della continuità territoriale dell'isola d'Elba oltre a quanto già stanziato con la propria decisione del 18 gennaio 2017, n.1;
- VISTA la disponibilità di € 72.340,41 residuanti dalla liquidazione dell'ultimo anno di esercizio del servizio onerato operato dall'aggiudicatario della gara relativa al triennio ottobre 2014-ottobre 2017, utilizzabili per la continuità in esame;
- VISTA la Legge Regionale 5 dicembre 2018, n.68 - pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana parte prima n. 56 del 7 dicembre 2018 – “Interventi normativi relativi alla seconda variazione al bilancio di previsione 2018-2020”, in particolare l'articolo 19 “Disposizioni per la continuità territoriale dell'Isola d'Elba. Modifiche all'articolo 11 della l.r. 77/2017” che stabilisce che “... *all'onere di euro 350.000,00 per l'anno 2021 si fa fronte con legge di bilancio.*”;
- VISTO il decreto ministeriale n. 557 del 24 dicembre 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, Serie Generale n. 19 del 23 gennaio 2018, recante imposizione di oneri di servizio pubblico sulle rotte Elba Marina di Campo-Pisa e viceversa, Elba Marina di Campo-Firenze e viceversa, Elba Marina di Campo-Milano Linate e viceversa;
- VISTO l'estratto del bando di gara per la concessione in esclusiva e con compensazione finanziaria, in conformità degli oneri di servizio pubblico così come definiti con DM n.557 del 24 dicembre 2018, dei servizi aerei di linea sulle rotte Elba Marina di Campo-Pisa e viceversa, Elba Marina di Campo-Firenze e viceversa, Elba Marina di Campo-Milano Linate e viceversa, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, 5^ Serie Speciale – contratti pubblici, n. 12 del 28 gennaio 2019;
- VISTA la nota prot. n. 36940 in data 29 marzo 2019, con la quale l'ENAC ha evidenziato che la gara bandita per l'affidamento dell'esercizio di servizi aerei di linea in conformità degli oneri di servizio pubblico

così come definiti con DM n. 557 del 24 dicembre 2018 è andata deserta;

CONSIDERATA l'opportunità di intraprendere una ulteriore procedura, attraverso un'apposita Conferenza di Servizi, per individuare nuovi contenuti e nuovi parametri sui quali articolare l'imposizione di oneri di servizio pubblico sui collegamenti aerei tra lo scalo dell'Elba e gli scali di Pisa, Firenze e Milano Linate per assicurare la continuità territoriale dell'Isola d'Elba attraverso collegamenti aerei che siano adeguati, regolari, continuativi e da svolgersi con voli di linea;

VISTO il decreto ministeriale n. 209 del 17 maggio 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, Serie Generale n. 131 del 6 giugno 2019, recante abrogazione del DM n. 557 del 24 dicembre 2018;

VISTA la nota n. 20118 del 17 maggio 2019, con la quale il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ha delegato il Presidente della Regione Toscana a indire e presiedere la Conferenza di servizi ai sensi dell'art. 14 della Legge n. 241/1990 e ss.mm. ed ii. finalizzata a individuare, in conformità con le disposizioni del Regolamento (CE) n. 1008/2008, il contenuto degli oneri di servizio pubblico da imporre sui collegamenti aerei da e per l'isola d'Elba;

VISTA la nota prot. n. 0223372 del 3 giugno 2019, con la quale il Presidente della Regione Toscana ha indetto, ai sensi dell'art.14-ter della L.241/90 e ss.mm. ed ii., la predetta Conferenza di servizi per il 7 giugno 2019;

VISTO il verbale in data 20 giugno 2019, conclusivo della predetta Conferenza di servizi con la quale si sono definiti i parametri sui quali articolare l'imposizione di oneri di servizio pubblico sulle rotte Elba Marina di Campo - Pisa e viceversa, Elba Marina di Campo - Firenze e viceversa, Elba Marina di Campo - Milano Linate e viceversa e si è fissata la decorrenza di tale imposizione dal 1° febbraio 2020;

DECRETA:

Articolo 1

1. Limitatamente alle finalità perseguite dal presente Decreto, il servizio aereo di linea sulle rotte Elba Marina di Campo - Pisa e viceversa, Elba Marina di Campo - Firenze e

viceversa, Elba Marina di Campo - Milano Linate e viceversa, costituisce un servizio d'interesse economico generale.

Articolo 2

1. Il servizio aereo di linea sulle rotte Elba Marina di Campo - Pisa e viceversa, Elba Marina di Campo - Firenze e viceversa, Elba Marina di Campo - Milano Linate e viceversa, viene sottoposto ad oneri di servizio pubblico secondo le modalità indicate nell'allegato tecnico che costituisce parte integrante del presente decreto.

Articolo 3

1. Gli oneri di servizio pubblico di cui all'articolo 2 diventano obbligatori dal 1° febbraio 2020.

Articolo 4

1. I vettori comunitari che intendono operare il servizio aereo di linea sulle rotte Elba Marina di Campo - Pisa e viceversa, Elba Marina di Campo - Firenze e viceversa, Elba Marina di Campo - Milano Linate e viceversa, in conformità agli oneri di servizio pubblico di cui al presente decreto, senza corrispettivo finanziario, devono presentare all'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile (E.N.A.C.), per ogni singola rotta, l'accettazione del servizio, secondo le modalità indicate nell'allegato tecnico al presente decreto.

Articolo 5

1. Ai sensi dell'articolo 16, paragrafi 9 e 10 del Regolamento (CE) 1008/2008, nel caso in cui non sia pervenuta alcuna accettazione di cui al precedente articolo 4, il diritto di effettuare i servizi aerei di linea conformemente all'onere di servizio pubblico imposto su ciascuna delle rotte Elba Marina di Campo - Pisa e viceversa, Elba Marina di Campo - Firenze e viceversa, Elba Marina di Campo - Milano Linate e viceversa può essere concesso in esclusiva e con compensazione finanziaria, per un periodo di tre anni a decorrere dal 1° febbraio 2020, tramite gara pubblica a norma dell'articolo 17 del medesimo Regolamento comunitario.

2. La gara di cui al comma 1, il relativo bando e la connessa documentazione tecnica sono, altresì, conformi alle norme dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato concessi sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico alle imprese incaricate della gestione di servizi d'interesse economico generale.

Articolo 6

1. L'E.N.A.C. è incaricato di esperire la gara di cui all'articolo 5, di pubblicare nel proprio sito internet (www.enac.gov.it) il bando di gara e la presente imposizione, nonché di fornire informazioni e di mettere a disposizione a titolo gratuito la documentazione correlata alla gara e agli oneri di servizio pubblico.


Articolo 7

1. Con successivo decreto del Direttore della Direzione generale per gli aeroporti ed il trasporto aereo viene reso esecutivo l'esito della gara di cui all'articolo 5, viene concesso al vettore aggiudicatario della gara stessa il diritto di esercitare in esclusiva e con compensazione finanziaria il servizio aereo di linea sulle rotte Elba Marina di Campo - Pisa e viceversa, Elba Marina di Campo - Firenze e viceversa, Elba Marina di Campo - Milano Linate e viceversa, e viene altresì approvata la convenzione tra l'E.N.A.C. ed il vettore stesso per regolare l'esercizio del servizio concesso.
2. Il decreto di cui al comma 1 è sottoposto agli Organi competenti per il controllo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana* e nel sito internet del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (www.mit.gov.it).

Roma,

Sen. Danilo Toninelli



Renato Poletti
19 lug 2019 14:46

ALLEGATO TECNICO

Imposizione di oneri di servizio pubblico sulle rotte Elba Marina di Campo - Pisa e viceversa, Elba Marina di Campo - Firenze e viceversa, Elba Marina di Campo - Milano Linate e viceversa.

A norma delle disposizioni degli articoli 16 e 17 del Regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 settembre 2008 recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità, il Governo Italiano, in conformità alle decisioni assunte dalla Conferenza di Servizi tenutasi nei giorni 7 e 20 giugno 2019 su convocazione del Presidente della Regione Toscana, ha deciso di imporre oneri di servizio pubblico riguardo ai servizi aerei di linea sulle rotte seguenti:

1. Rotte onerate

- Elba Marina di Campo - Pisa e viceversa;
- Elba Marina di Campo - Firenze e viceversa;
- Elba Marina di Campo - Milano Linate e viceversa.

Conformemente all'articolo 9 del Regolamento n. 95/93/CEE del Consiglio delle Comunità Europee del 18 gennaio 1993 come modificato dal Regolamento (CE) 793/2004 e ss. mm., relativo a norme comuni per l'assegnazione delle bande orarie negli aeroporti della Comunità, l'Autorità competente potrà riservare alcune bande orarie per l'esecuzione dei servizi secondo le modalità previste nel presente documento.

2. Requisiti richiesti e verifiche preliminari

2.1. Per l'accettazione dell'onere di servizio pubblico sulle rotte di cui al paragrafo 1, ciascun vettore interessato deve essere vettore aereo comunitario e deve:

- essere in possesso del prescritto certificato di Operatore Aereo (COA) rilasciato dall'Autorità competente di uno Stato membro ai sensi della normativa comunitaria;

- essere in possesso della licenza di esercizio di trasporto aereo rilasciata dall'Autorità competente di uno Stato membro ai sensi dell'art. 5, punti 1 e 2 del Regolamento (CE) 1008/2008;
- avere la disponibilità, in proprietà, in *dry lease* o in *wet lease*, per tutto il periodo di durata degli oneri, di un numero adeguato di aeromobili con le caratteristiche di capacità necessarie a soddisfare le prescrizioni dell'imposizione di oneri;
- distribuire e vendere i biglietti secondo gli standard IATA con almeno uno dei principali CRS (Computer reservation system), via internet, via telefono, presso le biglietterie degli aeroporti e attraverso la rete agenziale;
- essere in regola con le contribuzioni previdenziali ed assistenziali relative ai rapporti di lavoro, impegnandosi a versare i relativi oneri;
- essere in regola con le disposizioni contenute nella legge 12 marzo 1999 n. 68 recante "Norme per il diritto al lavoro dei disabili" e successive modifiche;
- impiegare aeromobili in possesso della copertura assicurativa ai sensi del Regolamento (CE) 785/2004 e successive modifiche sulla responsabilità civile in caso di incidenti con riguardo, in particolare, ai passeggeri, ai bagagli, alle merci trasportate, posta e terzi;
- non essere in stato di fallimento, liquidazione coatta, concordato preventivo e di non avere in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;

2.2 L'E.N.A.C. verificherà che i vettori accettanti siano in possesso dei requisiti necessari per l'accesso al servizio e per il soddisfacimento degli obiettivi perseguiti con l'imposizione degli oneri di servizio pubblico specificati al punto precedente.

L'E.N.A.C. acquisirà, inoltre, il documento unico di regolarità contributiva (DURC) e l'Informazione antimafia di cui all'art. 84 del decreto legislativo 159/2011 e ss. mm. ed ii.

3. Articolazione degli oneri di servizio pubblico

3.1. Frequenze

Si sono individuati i seguenti distinti periodi dell'anno:

- *Periodo estivo A*: dal 1° aprile al 31 maggio e dal 1° ottobre al 31 ottobre;
- *Periodo estivo B*: dal 1° giugno al 30 settembre;

- *Periodo invernale*: dal 1° novembre al 31 marzo.

Per ogni singola tratta – che potrà prevedere uno o più scali intermedi tra quelli interessati dall'imposizione – dovranno essere garantite le frequenze minime riportate nei seguenti schemi e distinte per periodo dell'anno:

3.1.1 - Rotta **Elba Marina di Campo (EBA) – Pisa (PSA) e viceversa**

Frequenze minime settimanali su almeno due giorni distinti come da tabella sottostante. Qualora le frequenze garantite coincidano con le minime indicate, si richiede una sosta giornaliera per il passeggero – tra andata e ritorno – di almeno 5 ore nella città di destinazione continentale.

Nel periodo invernale, nel caso di scalo intermedio, il vincolo delle 5 ore sussiste solo per uno degli scali.

Nel periodo dal 1° giugno al 30 settembre (*Periodo estivo B*) non sussiste il vincolo delle 5 ore.

	<i>Periodo estivo A</i>	<i>Periodo estivo B</i>	<i>Periodo invernale</i>
<i>rotta</i>	Voli settimanali	Voli settimanali	Voli settimanali
EBA-PSA	n. 2 (*)	n. 3 (*) (**)	n. 2 (*)
PSA-EBA	n. 2 (*)	n. 3 (*) (**)	n. 2 (*)

(*) Sono preferibili almeno un collegamento ad inizio settimana (Lunedì e/o Martedì) ed uno a fine settimana (Venerdì e/o Sabato), per garantire il servizio ai pendolari settimanali (studenti, lavoratori).

(**) E' preferibile che il terzo collegamento venga svolto nella giornata di sabato.

3.1.2 - Rotta **Elba Marina di Campo (EBA) – Firenze (FLR) e viceversa**

Frequenze minime settimanali su almeno due giorni distinti come da tabella sottostante. Qualora le frequenze garantite coincidano con le minime indicate, si richiede una sosta giornaliera per il passeggero – tra andata e ritorno – di almeno 5 ore nella città di destinazione continentale.

Nel periodo invernale, nel caso di scalo intermedio, il vincolo delle 5 ore sussiste solo per uno degli scali.

Nel periodo dal 1° giugno al 30 settembre (*Periodo estivo B*) non sussiste il vincolo delle 5 ore.

	<i>Periodo estivo A</i>	<i>Periodo estivo B</i>	<i>Periodo invernale</i>
<i>rotta</i>	Voli settimanali	Voli settimanali	Voli settimanali
EBA-FLR	n. 2 (*)	n. 3 (*) (**)	n. 2 (*)
FLR-EBA	n. 2 (*)	n. 3 (*) (**)	n. 2 (*)

(*) Sono preferibili almeno un collegamento ad inizio settimana (Lunedì e/o Martedì) ed uno a fine settimana (Venerdì e/o Sabato), per garantire il servizio ai pendolari settimanali (studenti, lavoratori).

(**) E' preferibile che il terzo collegamento venga svolto nella giornata di sabato.

Per ciascuna delle annualità dovranno essere garantite 34 frequenze aggiuntive (68 movimenti) per le destinazioni di Pisa e/o Firenze.

Tali frequenze aggiuntive, che dovranno garantire un'offerta reale minima complessiva di almeno 1088 posti, sono da considerarsi complessive per Pisa e per Firenze e da distribuire, sia temporalmente che per destinazioni, in funzione delle esigenze specifiche derivanti dal calendario in ciascuna annualità, per venire incontro alle maggiori richieste di mobilità dell'utenza.

Tali frequenze devono essere programmate e concordate dal vettore con la Regione Toscana, sentito il parere dei Sindaci del territorio e sentito ENAC per gli adempimenti autorizzativi.

3.1.3 - Rotta **Elba Marina di Campo (EBA) – Milano Linate (LIN) e viceversa**

Frequenze minime settimanali (1 volo al giorno nei giorni indicati)

	<i>Periodo estivo B</i>
<i>rotta</i>	giorno
<i>EBA-LIN</i>	Venerdì
	Domenica (o Lunedì mattina)
<i>LIN-EBA</i>	Venerdì
	Domenica (o Lunedì mattina)

3.1.4 – Operatività dei voli

In relazione alle caratteristiche dell'aeroporto Marina di Campo, abilitato solo al traffico VFR, l'operatività dei voli resta subordinata al rispetto delle regole sul volo a vista diurno (VFR diurno); l'operatività presso EBA dovrà avvenire tra le 8.00 e le 20.00 locali e, comunque, entro il tramonto se precedente le 20.00. Un volo nel periodo compreso fra il tramonto ed il crepuscolo (*imbrunire*) sarà preso in considerazione solo in caso di evento eccezionale come ritardo sullo schedulato e sotto la responsabilità del comandante del velivolo.

Eventuali modifiche della programmazione oraria che si dovessero rendere necessarie saranno preventivamente concordate tra MIT, ENAC e Regione Toscana una volta accertata la disponibilità del vettore e verificata la presenza di slot disponibili. In caso di urgenza, la Regione Toscana chiederà ad ENAC l'immediata autorizzazione per la variazione della programmazione oraria che non comporti maggiori oneri per la committenza.

3.2. Tipologia di aeromobili utilizzabili, disponibilità di posti e servizi offerti

Il servizio Elba Marina di Campo - Pisa e viceversa, Elba Marina di Campo - Firenze e viceversa, Elba Marina di Campo - Milano Linate e viceversa, dovrà essere effettuato con aeromobili turboelica aventi caratteristiche tecniche sufficienti per operare in sicurezza sull'aeroporto di Marina di Campo, secondo le regole del volo a vista diurno (VFR diurno).

L'intera capacità di ciascun aeromobile dovrà essere messa in vendita secondo il regime degli oneri.

In caso di volo con scalo intermedio, almeno il 70% della capacità di ciascun aeromobile – che dovrà comunque garantire il rispetto dei posti offerti assicurati in OSP per ogni destinazione, per settimana – dovrà essere messa in vendita secondo il regime degli oneri fino a 48 ore prima dell'orario previsto del volo.

Il numero minimo di posti settimanali che il vettore deve garantire all'utenza è quello indicato nelle seguenti tabelle:

Rotta **Elba Marina di Campo (EBA) – Pisa (PSA) e viceversa**

<i>rotta</i>	<i>Periodo estivo A</i>		<i>Periodo estivo B</i>		<i>Periodo invernale</i>	
	Voli minimi settimanali	posti	Voli minimi settimanali	posti	Voli minimi settimanali	posti
<i>EBA - PSA</i>	n.2	32	n.3	48	n.2	32
<i>PSA - EBA</i>	n.2	32	n.3	48	n.2	32

Rotta **Elba Marina di Campo (EBA) – Firenze (FLR) e viceversa**

rotta	Periodo estivo A		Periodo estivo B		Periodo invernale	
	Voli minimi settimanali	posti	Voli minimi settimanali	posti	Voli minimi settimanali	posti
<i>EBA - FLR</i>	n.2	32	n.3	48	n.2	32
<i>FLR - EBA</i>	n.2	32	n.3	48	n.2	32

Per ciascuna delle annualità dovranno essere garantiti complessivamente 1.088 posti aggiuntivi per le destinazioni di Pisa e/o Firenze (cfr. par. 3.1.2).

Rotta **Elba Marina di Campo (EBA) – Milano Linate (LIN) e viceversa**

rotta	Periodo estivo B	
	giorno	posti
<i>EBA-LIN</i>	<i>Venerdi</i>	
	<i>Domenica (o Lunedì mattina)</i>	
	Tot. settimanale	
<i>LIN- EBA</i>	<i>Venerdi</i>	
	<i>Domenica (o Lunedì mattina)</i>	
	Tot. settimanale	

3.3. Tariffe

RESIDENTI - Le tariffe massime (escluso tasse aeroportuali e IVA) da applicare su ciascuna tratta ai residenti nell'isola d'Elba sono le seguenti:

TRATTA ONERATA	TARIFFA dal 1/1 al 31/12
Elba – Pisa o v.v.	€ 32,00
Elba – Firenze o v.v.	€ 39,00
	TARIFFA dal 1/6 al 30/9
Elba - Milano Linate o v.v.	€ 110,00

NON RESIDENTI

Le tariffe massime (escluso tasse aeroportuali e IVA) da applicare su ciascuna tratta ai non residenti nell'isola d'Elba, sono le seguenti(*):

TRATTA ONERATA	dal 1/1 al 31/12	
	Tariffa base	Tariffa plus
Elba – Pisa o v.v.	€ 45,00	€ 80,00
Elba – Firenze o v.v.	€ 50,00	€ 85,00
Elba - Milano Linate o v.v.	dal 1/6 al 30/9	
	Tariffa base	Tariffa plus
	€ 160,00	€ 195,00

(*)Il vettore, rispetto alla tariffa base, avrà facoltà di proporre rimodulazioni tariffarie sia in riduzione che in aumento.

Per le tariffe in aumento, che non potranno comunque superare, one-way, la tariffa plus massima, il vettore dovrà dettagliare le diverse caratteristiche di servizio proposte: *allowance* bagaglio; flessibilità della prenotazione; tariffe per legate a permanenza minima, ecc..

Le tariffe indicate sono comprensive di fuel surcharge ed al netto di IVA, tasse aeroportuali e oneri addizionali. Non è ammessa l'applicazione di alcun tipo di surcharge, non prevista per legge, da parte del vettore accettante.

Dovrà essere prevista almeno una modalità di distribuzione e vendita dei biglietti che risulti completamente gratuita e non comporti alcun onere economico aggiuntivo al passeggero.

Le tariffe indicate verranno aggiornate secondo le seguenti scadenze e modalità:

- a) **ogni anno**, entro l'inizio di ciascuna stagione aeronautica estiva, si procederà al riesame delle tariffe onerate sulla base del tasso di inflazione dell'anno solare precedente (1° gennaio - 31 dicembre) calcolato sulla base dell'indice generale ISTAT/FOI dei prezzi al consumo. L'eventuale adeguamento decorre dall'inizio della stagione aeronautica estiva.
- b) **ogni semestre**, a partire dall'inizio della stagione aeronautica successiva all'entrata in vigore dei presenti oneri, in caso di variazione superiore al 5% della media semestrale del costo del carburante, espresso in euro, rispetto al costo del carburante preso a riferimento in occasione dell'ultimo aggiornamento effettuato. Al

momento di procedere con il primo aggiornamento la valutazione verrà eseguita rispetto alla quotazione del jet fuel – poco oltre riportata - con cui è stato dimensionato il collegamento. Le tariffe devono essere modificate percentualmente rispetto alla variazione rilevata, in proporzione all'incidenza del costo del carburante sul totale dei costi per ora di volo che, per le rotte del presente onere di servizio, è pari al 12%.

Ai fini del calcolo della media semestrale sono soggette a rilevazioni le quotazioni mensili del Jet fuel FOB Mediterraneo, espresse in euro, relative ai periodi dicembre–maggio e giugno–novembre. Per la conversione in euro delle quotazioni del jet fuel, si utilizzano i valori pubblicati dalla BCE.

La quotazione del Jet fuel con cui è stato effettuato il dimensionamento del servizio è pari a 577,17 euro/tonnellata metrica, e verrà, pertanto, utilizzato come riferimento per i successivi adeguamenti.

Gli eventuali aumenti/diminuzioni decorreranno dall'inizio di ciascuna stagione aeronautica successiva al periodo di rilevazione.

Ai predetti adeguamenti provvede il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, mediante decreto direttoriale, sulla base di un'istruttoria dell'ENAC.

L'ENAC è incaricato di dare comunicazione delle tariffe aggiornate ai vettori che operano la rotta.

Nel caso di eventuale gara europea, gli aggiornamenti di cui ai punti a) e b) saranno effettuati prendendo a riferimento le tariffe offerte dal vettore aggiudicatario della gara stessa.

3.4. Continuità dei servizi.

I vettori che accettano gli oneri di servizio pubblico si impegnano a:

- a) Garantire il servizio per almeno due stagioni aeronautiche consecutive senza possibilità di sospensione.
- b) Effettuare per ciascun anno almeno il 98 % dei voli previsti con un margine di cancellazioni massimo del 2% per motivi documentati direttamente imputabili al vettore.
 - Non costituisce inadempimento imputabile al vettore l'interruzione del servizio per i seguenti motivi:
 - pericolose condizioni meteorologiche;
 - chiusura di uno degli aeroporti indicati nel programma operativo;
 - problemi di sicurezza;

- scioperi;
- casi di forza maggiore.

Il vettore avrà, comunque, facoltà di recuperare le frequenze non effettuate riprogrammandole, entro un tempo ragionevole, in aggiunta alle frequenze ordinarie per consentire il riavviamento dei passeggeri. In tal caso non sarà applicata la riduzione proporzionale della compensazione.

- c) Corrispondere all' ENAC a titolo di penale la somma di € 1.500,00 per ogni volo annullato eccedente il limite di cui al punto b). Le somme percepite in tal senso saranno riallocate per la continuità territoriale dell'isola d'Elba.

Ferme restando le penali di cui al punto c), ai vettori sono comminabili, in aggiunta, le sanzioni previste nella normativa dello Stato Italiano per la violazione delle disposizioni comunitarie in tema di trasporto aereo.

4. Presentazione dell'accettazione

4.1. I vettori che intendono operare su una rotta onerata devono presentare all'ENAC, formale ed integrale accettazione degli oneri di servizio pubblico per almeno due stagioni aeronautiche consecutive.

Al fine di consentire l'ordinata operatività della rotta, di disporre della corretta tempistica per la valutazione dei requisiti di cui al paragrafo 2 e di assicurare la disponibilità delle bande orarie necessarie per l'esecuzione del servizio, la dichiarazione di accettazione ed il programma operativo conforme a quanto previsto nell'imposizione degli oneri dovranno essere presentati non oltre il sessantesimo giorno precedente l'inizio della stagione aeronautica nella quale i vettori intendono iniziare ad operare.

In fase di prima applicazione, non potranno essere accolte le accettazioni presentate dopo la sottoscrizione dell'eventuale contratto con il vettore aereo selezionato a seguito di apposita gara bandita ai sensi degli articoli 16 - paragrafi 9 e 10 - e 17 del Regolamento (CE) 1008/2008.

I vettori accettanti si impegnano a:

- a) presentare apposita garanzia al fine di assicurare la serietà ed affidabilità dell'accettazione, a favore dell'ENAC, sotto forma di fideiussione bancaria o assicurativa a scelta del vettore che dovrà ammontare a:
- per la rotta Elba Marina di Campo – Pisa e v.v.: € 4.099,00;
 - per la rotta Elba Marina di Campo – Firenze e v.v.: € 4.685,00;

- per la rotta Elba Marina di Campo – Milano Linate e v.v.: € 2.139,00.
La fideiussione dovrà essere efficace alla data di presentazione dell'accettazione e sarà svincolata alla data di inizio del servizio e alla costituzione della garanzia indicata nella lettera b);

b) fornire una garanzia di esercizio, per la corretta esecuzione e prosecuzione del servizio, a favore dell'ENAC, sotto forma di fideiussione bancaria o assicurativa a scelta del vettore. Tale garanzia dovrà ammontare a:

- per la rotta Elba Marina di Campo – Pisa e v.v.: € 12.298,00;

- per la rotta Elba Marina di Campo - Firenze e v.v.: € 14.055,00;

- per la rotta Elba Marina di Campo – Milano Linate e v.v.: € 6.418,00.

Nel caso in cui il servizio sulla singola rotta onerata sia accettato da più vettori, la fideiussione sarà commisurata, entro i 15 giorni precedenti l'inizio del servizio, alla quota parte del servizio accettato.

La garanzia dovrà essere efficace alla data di inizio del servizio e sarà svincolata entro i sei mesi successivi alla fine del servizio e comunque non prima della verifica della conformità delle prestazioni fornite a quelle richieste dalla presente imposizione.

Le garanzie indicate alle lettere a) e b), a favore dell'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile, devono espressamente prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2 del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta del beneficiario della fideiussione stessa, senza sollevare alcuna eccezione e nonostante eventuali opposizioni, anche giudiziali, da parte del vettore accettante e/o di terzi.

Le somme eventualmente introitate a titolo di esecuzione delle garanzie sopra indicate saranno riallocate per la continuità territoriale dell'isola d'Elba.

4.2. L'ENAC verifica l'adeguatezza della struttura dei vettori accettanti ed il possesso dei requisiti minimi di accesso al servizio di cui al paragrafo 2 ai fini del soddisfacimento degli obiettivi perseguiti con l'imposizione di oneri di servizio pubblico. All'esito della verifica, i vettori ritenuti idonei ad effettuare i servizi onerati sono autorizzati dall'ENAC stesso ad esercitare il traffico sulle rotte onerate.

4.3. In caso di accettazione degli oneri di servizio pubblico sulla medesima rotta da parte di più vettori, questi potranno programmare un numero ridotto di frequenze, purché complessivamente l'insieme dei voli programmati e la loro schedulazione rispettino quanto previsto nei presenti oneri. L'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile, verifica che l'insieme dei

programmi operativi dei vettori accettanti rispettino i requisiti minimi di servizio individuati negli oneri. L'ENAC, ove necessario, riserva le bande orarie per garantire il numero minimo di frequenze di cui al punto 3.1 del presente allegato tecnico. I vettori aerei che accettano gli oneri possono prestare servizi sulle rotte interessate al di là delle esigenze minime, per quanto riguarda le frequenze e le capacità previste dagli OSP, utilizzando bande orarie in propria disponibilità.

4.4. L'ENAC, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e con la Regione Toscana, riesaminerà la necessità di mantenere l'imposizione degli oneri di servizio pubblico su una rotta, nonché il livello degli oneri imposti, ogniqualvolta un nuovo ulteriore vettore notifici la sua intenzione di operare su tale rotta accettando gli oneri.

4.5. Ai sensi della vigente normativa, la presente imposizione di oneri di servizio pubblico decade se non è stato effettuato alcun servizio aereo di linea sulle rotte soggette a tali oneri per un periodo di dodici mesi.

5. Gara d'appalto

5.1. Ai sensi dell'articolo 16, paragrafi 9 e 10, del Reg. CE n.1008/2008, nel caso in cui non sia pervenuta alcuna accettazione nei termini di cui al paragrafo 4, il diritto di esercitare le rotte Elba Marina di Campo - Pisa e viceversa, Elba Marina di Campo - Firenze e viceversa, Elba Marina di Campo - Milano Linate e viceversa potrà essere concesso in esclusiva e con compensazione finanziaria, per un periodo di tre anni, tramite gara pubblica in conformità alla procedura prevista dall'articolo 17 del medesimo Regolamento comunitario, nonché alle norme dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato concessi sotto forma di obbligazioni di oneri di servizio pubblico alle imprese incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale.

5.2. Nel caso in cui, a seguito di riesame della situazione, venga confermata la necessità di continuare a operare i collegamenti onerati e venga accertata la disponibilità finanziaria per sostenere l'onere della relativa compensazione da corrispondere al vettore, l'ENAC, sentiti il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nonché la Regione Toscana, può richiedere all'aggiudicatario la disponibilità a proseguire il servizio, alle medesime condizioni, per un periodo massimo di un anno.